

COPIA



COMUNE DI TAURIANOVA
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Codice Fiscale 82000670800
Piazza Libertà

Deliberazione n° 61 in data 23/10/2017	Publicata il _____ Immediatamente eseguibile: SI[<input checked="" type="checkbox"/>] NO[<input type="checkbox"/>]
---	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria di 1ª convocazione-seduta pubblica

Oggetto: Modifica al regolamento per la concessione di acqua potabile approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 29 del 18 marzo 2010

L'anno 2017 il giorno ventitre del mese di ottobre alle ore 18.22, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio comunale in **seduta pubblica - sessione Straordinaria di 1ª convocazione**, convocato dal Presidente con avvisi scritti regolarmente notificati ai sigg. consiglieri.

Risultano all'appello nominale, alle ore 18.22:

			Presenti	Assenti
1	Siclari Fausto	Presidente	X	
2	Scionti Fabio	Sindaco	X	
3	Gerace Maria Teresa	Consigliere		X
4	Morabito Maria Stella	Consigliere	X	
5	Romeo Dario	Consigliere	X	
6	Falletti Giuseppe	Consigliere	X	
7	Forestieri Francesco	Consigliere	X	
8	Ascone Rosalba	Consigliere	X	
9	De Marco Francesco	Consigliere	X	
10	Versace Marianna	Consigliere	X	
11	Lazzaro Filippo	Consigliere		X
12	Biasi Rocco	Consigliere	X	
13	Scarfò Raffaele	Consigliere	X	
14	Perri Maria Teresa	Consigliere	X	
15	Caridi Antonino	Consigliere	X	
16	Nicolosi Concetta	Consigliere		X
17	Sposato Rocco	Consigliere	X	
			14	3

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta.

Presiede il sigg. Siclari Fausto nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Minniti Francesco D.M..

Sono presenti alla seduta gli Assessori Patrizio, Ferraro, Mamone e Loprete.

Sono presenti alla seduta i consiglieri Gerace Maria Teresa dalle ore 18:37 e Lazzaro Filippo dalle ore 20:26. Presenti 16, assente uno (Nicolosi)

E' presente in Aula il Responsabile del 2° Settore dott. Giuseppe Crocitti.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ove richiesti, i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che:

- sulla proposta ha relazionato l'assessore Luigi Mamone;
- gli interventi e la discussione registratasi in Aula sul presente argomento sono riportati nel Processo verbale dell'odierna seduta consiliare (R.G. n° 11/2017), redatto ai sensi dell'art. 115 e ss. del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se materialmente non allegato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che con deliberazione della Commissione Straordinaria n.29 del 18 marzo 2010 è stato approvato il regolamento per la concessione di acqua potabile;
- che il predetto regolamento è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 30 novembre 2012;

Ritenuto opportuno modificare il regolamento di cui in premessa al fine di poter rilasciare la concessione dell'acqua a quei nuclei familiari che abbiano dimora in fabbricati non in regola con le norme urbanistiche, purché in presenza di specifici requisiti che garantiscono la correttezza dell'autorizzazione;

Visto l'art.7, lett. a), del citato regolamento per la concessione di acqua potabile, rubricato "Richiesta fornitura d'acqua", che così recita:

"a) Nuova presa - impianto - locazione - riattivazione.

La richiesta di fornitura d'acqua viene inoltrata presso l'Ufficio Tributi su apposito modello-contratto fornito dall'Amm.ne Comunale; l'eventuale rifiuto dovrà sempre essere motivato.

Il richiedente all'atto della domanda-contratto dovrà fornire tutti i propri dati anagrafici desunti da idonea documentazione o la ragione sociale della Ditta con relativa partita I.V.A., e dichiarare la piena disponibilità dell'immobile, dell'appartamento, dell'Ufficio, del negozio o del cantiere al quale dovrà essere fornita l'acqua.

Per le nuove costruzioni o per le ristrutturazioni il richiedente dovrà inoltre precisare la destinazione e la tipologia del fabbricato indicando anche il numero delle utenze che dovranno essere installate.

Per tale richiesta verrà riscontrata la regolarità della concessione edilizia, dell'agibilità dell'immobile da servire e, in caso contrario, la richiesta rimarrà sospesa fino alla regolarizzazione della documentazione sopraccitata.

Tutte le spese, comprese quelle di bollo degli atti di concessione, sono a carico dei richiedenti che con la firma della domanda-contratto accettano senza riserve il presente regolamento..."; si intende apportare la seguente modifica aggiungendo dopo il capoverso 4 la disposizione:

"Verrà in ogni caso rilasciata la concessione, in deroga a quanto disposto dal precedente capoverso, se la richiesta viene effettuata per un'utenza ad uso domestico.

In questo caso la concessione è rilasciata a titolo provvisorio, a condizione che sia stata presentata domanda di condono edilizio o di permesso di costruire in sanatoria, fino alla regolarizzazione della pratica edilizia presentata dall'utente mediante il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

Gli utenti titolari di concessioni di fornitura di acqua potabile rilasciate a titolo provvisorio, secondo il presente articolo, pagheranno sui consumi la tariffa del canone idrico relativa ad acqua, fognatura e depurazione, approvata annualmente dalla Giunta Comunale, con una maggiorazione del 10% (dieci per cento). Tale regime sarà applicato fino a quando la concessione risulterà a titolo provvisorio. A tali utenti sarà richiesto, inoltre, il pagamento dei canoni arretrati fino a cinque anni precedenti la data del rilascio della concessione provvisoria o dalla data di occupazione dell'immobile se inferiore; da accertare tramite il sistema dell'anagrafe comunale. Il consumo arretrato, sarà fatturato calcolandolo in 0,220 mc/occupanti al giorno. "

Ritenuto, inoltre, che è necessario stabilire dettagliatamente la procedura che gli uffici competenti devono seguire per effettuare il distacco delle utenze su richiesta del concessionario;

Evidenziato che nel regolamento vigente non esiste un articolo specifico in merito alla procedura di distacco, si inserisce, dopo l'art.14 del regolamento, l'art.14-bis nei seguenti termini:

Art.14-bis

Procedura per la disdetta della concessione di acqua potabile e conseguente distacco della fornitura.

A seguito dell'istanza di disdetta della concessione di acqua, presentata ai sensi del precedente articolo, sarà avviata la procedura tecnica di distacco della fornitura secondo il seguente iter.

L'attività tecnica di distacco dovrà essere effettuata – a cura e spese del richiedente - attraverso l'intervento di un tecnico idraulico abilitato operante sul mercato entro il termine perentorio di giorni 10 dalla presentazione della domanda di distacco al protocollo del Comune, e comunque non oltre la data che, con chiara indicazione di giorno mese e anno, sarà indicata nel processo verbale di cui al successivo comma 3.

Il distacco potrà essere effettuato anche dall'idraulico comunale, su espressa richiesta del concessionario e sempre a sue spese.

All'atto della ricezione della domanda di distacco, corredato dalla ricevuta del pagamento del prescritto gravame, a cura dell'ufficio viene redatto un processo verbale che sarà sottoscritto fra il funzionario o l'incaricato e il concessionario richiedente contenente le modalità per l'effettuazione del distacco e la correlativa accettazione - previa sottoscrizione del verbale - da parte del concessionario e la data di scadenza del termine perentorio di giorni dieci per l'effettuazione del lavoro.

Il processo verbale di cui al punto che precede dovrà contenere, oltre alle generalità del richiedente e a tutti gli estremi necessari alla corretta individuazione dell'utenza in predicato distacco, il termine perentorio entro il quale l'attività tecnica di distacco dovrà essere stata effettuata da idraulico scelto dal concessionario.

All'atto dell'effettuazione del distacco l'idraulico incaricato dovrà rilasciare attestazione a propria firma con assunzione di responsabilità piena in ordine alla corretta effettuazione della attività di distacco, di apposizione del tappo destinato a sigillatura e di impossibilità per il concessionario cessato di addurre acqua dalla stessa condotta.

La predetta attestazione, rilasciata dall'idraulico, dovrà essere tempestivamente consegnata all'ufficio tributi del Comune insieme al contatore distaccato e alle fotografie del contatore, prima del distacco, al fine di documentare i dati utili alla fatturazione del consumo.

Qualora il distacco sia effettuato da un idraulico non dipendente comunale, nei sette giorni successivi alla presa d'atto della effettuazione del distacco, il Comune, provvederà a effettuare sopralluogo di verifica con apposizione del sigillo a cura di personale a ciò preposto. Solo a seguito della suggellatura effettuata dall'idraulico comunale, l'ufficio tributi provvederà a quanto necessario per l'aggiornamento contabile della lista di carico.

Il mancato rispetto del termine perentorio concesso per l'effettuazione del distacco, equivarrà a rinuncia alla domanda di distacco, in relazione alla quale il termine era stato concesso, e l'obbligo di riproposizione ex novo della domanda di distacco previo nuovo versamento dei diritti obbligatori.

Nel caso in cui l'idraulico incaricato dal concessionario ad effettuare le attività di distacco certifichi il falso in ordine all'avvenuto distacco, alla regolarità di effettuazione di distacco stesso e all'impossibilità per il concessionario cessato di addurre acqua dalla stessa condotta, lo stesso soggiacerà alle conseguenze previste dalla legge per le corrispondenti ipotesi di falso.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati, dai responsabili dei settori competenti, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il vigente regolamento per la concessione di acqua potabile;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti: n° 14 favorevoli e n° 2 astenuti (Morabito, Lazzaro), espressi mediante votazione elettronica, da n° 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante del presente atto:

- 1. di apportare**, all'art.7, lett. a), del regolamento per la concessione di acqua potabile, approvato con deliberazione della C.S. n.29/2010, una modifica consistente nell'aggiunta, dopo il capoverso 4, del seguente testo: *“Verrà in ogni caso rilasciata la concessione, in deroga a quanto disposto dal precedente capoverso, se la richiesta viene effettuata per un'utenza ad uso domestico.*

In questo caso la concessione è rilasciata a titolo provvisorio, a condizione che sia stata presentata domanda di condono edilizio o di permesso di costruire in sanatoria, fino alla regolarizzazione della pratica edilizia presentata dall'utente mediante il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

Gli utenti titolari di concessioni di fornitura di acqua potabile rilasciate a titolo provvisorio, secondo il presente articolo, pagheranno sui consumi la tariffa del canone idrico relativa ad acqua, fognatura e depurazione, approvata annualmente dalla Giunta Comunale, con una maggiorazione del 10% (dieci per cento). Tale regime sarà applicato fino a quando la concessione risulterà a titolo provvisorio. A tali utenti sarà richiesto, inoltre, il pagamento dei canoni arretrati fino a cinque anni precedenti la data del rilascio della concessione provvisoria o dalla data di occupazione dell'immobile se inferiore; da accertare tramite il sistema dell'anagrafe comunale. Il consumo arretrato, sarà fatturato calcolandolo in 0,220 mc/occupanti al giorno. “;

- 2. di inserire**, dopo l'art.14, del regolamento di cui al punto 1., l'art.14-bis rubricato **“Procedura per la disdetta della concessione di acqua potabile e conseguente distacco della fornitura”**, il cui testo è il seguente:

“A seguito dell'istanza di disdetta della concessione di acqua, presentata ai sensi del precedente articolo, sarà avviata la procedura tecnica di distacco della fornitura secondo il seguente iter.

L'attività tecnica di distacco dovrà essere effettuata – a cura e spese del richiedente - attraverso l'intervento di un tecnico idraulico abilitato operante sul mercato entro il termine perentorio di giorni 10 dalla presentazione della domanda di distacco al protocollo del Comune, e comunque non oltre la data che, con chiara indicazione di giorno mese e anno, sarà indicata nel processo verbale di cui al successivo comma 3.

Il distacco potrà essere effettuato anche dall'idraulico comunale, su espressa richiesta del concessionario e sempre a sue spese.

All'atto della ricezione della domanda di distacco, corredato dalla ricevuta del pagamento del prescritto gravame, a cura dell'ufficio viene redatto un processo verbale che sarà sottoscritto fra il funzionario o l'incaricato e il concessionario richiedente contenente le modalità per l'effettuazione del distacco e la correlativa accettazione - previa sottoscrizione del verbale - da parte del concessionario e la data di scadenza del termine perentorio di giorni dieci per l'effettuazione del lavoro.

Il processo verbale di cui al punto che precede dovrà contenere, oltre alle generalità del richiedente e a tutti gli estremi necessari alla corretta individuazione dell'utenza in predetto distacco, il termine perentorio entro il quale l'attività tecnica di distacco dovrà essere stata effettuata da idraulico scelto dal concessionario.

All'atto dell'effettuazione del distacco l'idraulico incaricato dovrà rilasciare attestazione a propria firma con assunzione di responsabilità piena in ordine alla corretta effettuazione della attività di distacco, di apposizione del tappo destinato a sigillatura e di impossibilità per il concessionario cessato di addurre acqua dalla stessa condotta.

La predetta attestazione, rilasciata dall'idraulico, dovrà essere tempestivamente consegnata all'ufficio tributi del Comune insieme al contatore distaccato e alle fotografie del contatore, prima del distacco, al fine di documentare i dati utili alla fatturazione del consumo.

Qualora il distacco sia effettuato da un idraulico non dipendente comunale, nei sette giorni successivi alla presa d'atto della effettuazione del distacco, il Comune, provvederà a effettuare sopralluogo di verifica con

apposizione del sigillo a cura di personale a ciò preposto. Solo a seguito della suggellatura effettuata dall'idraulico comunale, l'ufficio tributi provvederà a quanto necessario per l'aggiornamento contabile della lista di carico.

Il mancato rispetto del termine perentorio concesso per l'effettuazione del distacco, equivarrà a rinuncia alla domanda di distacco, in relazione alla quale il termine era stato concesso, e l'obbligo di riproposizione ex novo della domanda di distacco previo nuovo versamento dei diritti obbligatori.

Nel caso in cui l'idraulico incaricato dal concessionario ad effettuare le attività di distacco certifichi il falso in ordine all'avvenuto distacco, alla regolarità di effettuazione di distacco stesso e all'impossibilità per il concessionario cessato di addurre acqua dalla stessa condotta, lo stesso soggiacerà alle conseguenze previste dalla legge per le corrispondenti ipotesi di falso.”.

3. **di disporre** il coordinamento formale del regolamento per la concessione di acqua potabile, approvato con deliberazione della C.S. n.29/2010, per come novellato con la presente deliberazione, e la susseguente pubblicazione permanente sul sito istituzionale;
4. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione ai Responsabili dei Settori, per quanto di rispettiva competenza;

Inoltre, con separata votazione, avente il seguente esito: n° 14 favorevoli e n° 2 astenuti (Morabito, Lazzaro), espressi mediante votazione elettronica, da n° 16 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI TAURIANOVA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica del regolamento per la concessione di acqua potabile approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n.29 del 18 marzo 2010.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS 267/2000.

Visto si esprime parere favorevole.

Taurianova, 12 ottobre 2017

Il Responsabile Servizi Economico Finanziari
Dott. Giuseppe Crocitti



Il Responsabile Servizi Tecnici
Arch. Giuseppe Cardona

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ART. 49 D. LGS 267/2000.

Visto si esprime parere favorevole

Taurianova, 12 ottobre 2017



Il Responsabile Servizi Economico Finanziari
Dott. Giuseppe Crocitti



COMUNE DI TAURIANOVA

(Provincia di Reggio Calabria)

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 24 del 17.10.2017

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Alla Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto:

“Modifica del regolamento per la concessione di acqua potabile approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 29 del 18 marzo 2010.

Il Collegio dei Revisori del Comune di Taurianova (RC) , nominato per il triennio 2016/2019 con Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 09 novembre 2016 nella sua funzione di controllo e di indirizzo così come previsto dall'art.239,comma 1 del TUEL 267/2000:

- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

Esaminata :

La proposta di deliberazione di CC , avente ad oggetto: "**Modifica del regolamento per la concessione di acqua potabile approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 29 del 18 marzo 2010.**"

Premesso che :

- Che con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 29 del 18 marzo 2010 è stato approvato il regolamento per la concessione di acqua potabile;
- Che il predetto regolamento è stato modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 30 novembre 2012;

Visti :

- L'art. 117, comma 6 della Costituzione, che disciplina l'autonomia regolamentare degli enti;
- Il D. Lgs. N. 267/2000
- Il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 del responsabile del servizio economico finanziario;

Verificato che

il regolamento per la concessione di acqua potabile approvato con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 29 del 18 marzo 2010 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 30 novembre 2012, all'art. 7, lett. a), rubricato "*Richiesta fornitura d'acqua*" recita:

"a) Nuova presa - impianto - locazione - riattivazione.

La richiesta di fornitura d'acqua viene inoltrata presso l'Ufficio Tributi su apposito modello-contratto fornito dall'Amm.ne Comunale; l'eventuale rifiuto dovrà sempre essere motivato.

Il richiedente all'atto della domanda-contratto dovrà fornire tutti i propri dati anagrafici desunti da idonea documentazione o la ragione sociale della Ditta con relativa partita I.V.A., e dichiarare la piena disponibilità dell'immobile, dell'appartamento, dell'Ufficio, del negozio o del cantiere al quale dovrà essere fornita l'acqua.

Per le nuove costruzioni o per le ristrutturazioni il richiedente dovrà inoltre precisare la destinazione e la tipologia del fabbricato indicando anche il numero delle utenze che dovranno essere installate.

Per tale richiesta verrà riscontrata la regolarità della concessione edilizia, dell'agibilità dell'immobile da servire e, in caso contrario, la richiesta rimarrà sospesa fino alla regolarizzazione della documentazione sopraccitata.

Tutte le spese, comprese quelle di bollo degli atti di concessione, sono a carico dei richiedenti che con la firma della domanda-contratto accettano senza riserve il presente regolamento...”;

Evidenziato

che nel regolamento vigente non è possibile rilasciare la concessione dell'acqua a quei nuclei familiari che abbiano dimora in fabbricati non in regola con le norme urbanistiche e che non esiste un articolo specifico in merito alla procedura di distacco, e ritenuto la necessità di stabilire dettagliatamente la procedura che gli uffici competenti devono seguire per effettuare il distacco delle utenze su richiesta del concessionario

Preso atto che

appare opportuno all'Ente,

- modificare il regolamento al fine di poter rilasciare la concessione dell'acqua a quei nuclei familiari che abbiano dimora in fabbricati non in regola con le norme urbanistiche, purchè in presenza di specifici requisiti che garantiscono la correttezza dell'autorizzazione;
- integrare il regolamento con la procedura per la disdetta della concessione di acqua potabile e conseguente distacco della fornitura.

Il collegio, in relazione alle proprie competenze,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alla proposta di modifica del citato art.7 del regolamento per la concessione di acqua potabile aggiungendo dopo il capoverso 4 la disposizione:

“Verrà in ogni caso rilasciata la concessione, in deroga a quanto disposto dal precedente capoverso, se la richiesta viene effettuata per un'utenza ad uso domestico.

In questo caso la concessione è rilasciata a titolo provvisorio, a condizione che sia stata presentata domanda di condono edilizio o di permesso di costruire in sanatoria, fino alla regolarizzazione della pratica edilizia presentata dall'utente mediante il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

Gli utenti titolari di concessioni di fornitura di acqua potabile rilasciate a titolo provvisorio, secondo il presente articolo, pagheranno sui consumi la tariffa del canone idrico relativa ad acqua, fognatura e depurazione, approvata annualmente dalla Giunta Comunale, con una maggiorazione

del 10% (dieci per cento). Tale regime sarà applicato fino a quando la concessione risulterà a titolo provvisorio. A tali utenti sarà richiesto, inoltre, il pagamento dei canoni arretrati fino a cinque anni precedenti la data del rilascio della concessione provvisoria o dalla data di occupazione dell'immobile se inferiore; da accertare tramite il sistema dell'anagrafe comunale. Il consumo arretrato, sarà fatturato calcolandolo in 0,220 mc/occupanti al giorno. “ 79, comma 2°, che “...il servizio di tesoreria è affidato

mediante procedura aperta nel rispetto dei principi e delle norme vigenti in materia di affidamento dei contratti delle pubbliche amministrazioni...”;

ed all’inserimento dell’art. 14 bis. Procedura per la disdetta della concessione di acqua potabile e conseguente distacco della fornitura.

A seguito dell’istanza di disdetta della concessione di acqua, presentata ai sensi del precedente articolo, sarà avviata la procedura tecnica di distacco della fornitura secondo il seguente iter.

L’attività tecnica di distacco dovrà essere effettuata – a cura e spese del richiedente - attraverso l’intervento di un tecnico idraulico abilitato operante sul mercato entro il termine perentorio di giorni 10 dalla presentazione della domanda di distacco al protocollo del Comune, e comunque non oltre la data che, con chiara indicazione di giorno mese e anno, sarà indicata nel processo verbale di cui al successivo comma 3.

Il distacco potrà essere effettuato anche dall’idraulico comunale, su espressa richiesta del concessionario e sempre a sue spese.

All’atto della ricezione della domanda di distacco, corredato dalla ricevuta del pagamento del prescritto gravame, a cura dell’ufficio viene redatto un processo verbale che sarà sottoscritto fra il funzionario o l’incaricato e il concessionario richiedente contenente le modalità per l’effettuazione del distacco e la correlativa accettazione - previa sottoscrizione del verbale - da parte del concessionario e la data di scadenza del termine perentorio di giorni dieci per l’effettuazione del lavoro.

Il processo verbale di cui al punto che precede dovrà contenere, oltre alle generalità del richiedente e a tutti gli estremi necessari alla corretta individuazione dell’utenza in predicato distacco, il termine perentorio entro il quale l’attività tecnica di distacco dovrà essere stata effettuata da idraulico scelto dal concessionario.

All’atto dell’effettuazione del distacco l’idraulico incaricato dovrà rilasciare attestazione a propria firma con assunzione di responsabilità piena in ordine alla corretta effettuazione della attività di distacco, di apposizione del tappo destinato a sigillatura e di impossibilità per il concessionario cessato di addurre acqua dalla stessa condotta.

La predetta attestazione, rilasciata dall’idraulico, dovrà essere tempestivamente consegnata all’ufficio tributi del Comune insieme al contatore distaccato e alle fotografie del contatore, prima del distacco, al fine di documentare i dati utili alla fatturazione del consumo.

Qualora il distacco sia effettuato da un idraulico non dipendente comunale, nei sette giorni successivi alla presa d’atto della effettuazione del distacco, il Comune, provvederà a effettuare sopralluogo di verifica con apposizione del sigillo a cura di personale a ciò preposto. Solo a seguito della suggellatura effettuata dall’idraulico comunale, l’ufficio tributi provvederà a quanto necessario per l’aggiornamento contabile della lista di carico.

Il mancato rispetto del termine perentorio concesso per l’effettuazione del distacco, equivarrà a rinuncia alla domanda di distacco, in relazione alla quale il termine era stato concesso, e l’obbligo di riproposizione ex novo della domanda di distacco previo nuovo versamento dei diritti obbligatori.

Nel caso in cui l'idraulico incaricato dal concessionario ad effettuare le attività di distacco certifichi il falso in ordine all'avvenuto distacco, alla regolarità di effettuazione di distacco stesso e all'impossibilità per il concessionario cessato di addurre acqua dalla stessa condotta, lo stesso soggiacerà alle conseguenze previste dalla legge per le corrispondenti ipotesi di falso.


Taurianova li 17.10.2017

Il Collegio dei Revisori :

Dott. Vizzari Giuseppe Roberto

Dott. Amantea Maurizio

Dott. Malara Francesco.



ASSENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto Siclari Fausto

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Minniti Francesco D.M.

Copia conforme all'originale composta da n.ro/ _____ /fogli per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Minniti Francesco D. M.

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Taurianova, li 23/10/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Minniti Francesco D.M.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

⇒ Si attesta che la presente deliberazione:

□ E' stata pubblicata all'albo pretorio on-line il _____ Registro n. _____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, _____

Il Responsabile della Pubblicazione

Fto _____

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

❖ CHE la su estesa deliberazione

□ **A** – E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune come da attestazione che precede;

□ **B** – E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

NOTE

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Minniti Francesco D.M.

Per l'attestazione di cui alle lettere () – ()